



COMUNE DI POLISTENA

Provincia di Reggio Calabria

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Approvato con delibera C.C. n. _____



Sommario

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI 6

ART. 1 - Istituzione della tassa6

ART. 2 - Oggetto della tassa6

ART. 3 - Presupposto della tassa6

ART. 4 - Soggetti passivi e responsabili7

ART. 5 - Tariffe e gettito della tassa7

ART. 6 - Misurazione dei locali e delle aree7

ART. 7 - Aree tassabili con superficie ridotta8

ART.8 - Locali ed aree non tassabili.....8

ART.9 - Riduzione della tassa.....9

ART. 10 - Criteri per le riduzioni tariffarie9

ART.11 - Criteri per le agevolazioni tariffarie.....11

ART. 12 - Classificazione dei locali delle aree tassabili11

ART.13 - Tassa giornaliera di smaltimento12

PARTE II - PROCEDURE E SANZIONI 12

ART. 14 - Denunce12

ART. 15 - Accertamento, riscossione e contenzioso13

ART. 16 - Mezzi di controllo.....13

ART. 17 - Sanzioni14

PARTE III - NORME TRANSITORIE E FINALI..... 14

ART. 18 - Disposizioni finali e transitorie.....14

ART. 19 - Funzionario responsabile.....14

ART. 20 - Entrata in vigore.....14

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA 15

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 15

Art. 1 - Oggetto del regolamento.....15

Art. 2 - Definizione e classificazione dei rifiuti15



Art.3	16
Art. 4 - Definizione e natura dello smaltimento.....	17
Art.5 - Principi generali e criteri di comportamento.....	18
Art. 6 - Programmi di raccolta differenziata	18
TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO	18
Art. 7 - Norme per il conferimento dei rifiuti urbani non ingombranti.....	19
Art. 8 - Norme per il conferimento dei rifiuti urbani ingombranti e pericolosi	19
Art. 9 - Ordinanza Sindacale	19
Art. 10 - Norme per il conferimento dei rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani.....	19
Art. 11 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private	20
Art. 12 - Pulizia dei terreni non edificali	20
Art. 13 - Pulizia dei mercati	20
Art. 14 - Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti e da esercizi pubblici.....	20
TITOLO III - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	21
Art. 15 - Generalità	21
Art. 16 - Modalità per la raccolta dei rifiuti urbani interni.....	21
Art.17 - Norme per la determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti esterni	22
Art. 18 - Modalità per la raccolta dei rifiuti urbani esterni	22
Art.19 - Norme per la tutela igienico – sanitaria dello smaltimento dei rifiuti urbani	22
Art. 20 - Norme per favorire il recupero di materiale ed energia.....	23
Art.21 - Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali anche tossici e nocivi.....	23
Art. 22 - Modalità per l'effettuazione del servizio di smaltimento dei fanghi derivanti dalla depurazione di acque fognarie o da trattamento dei rifiuti urbani.	23
TITOLO IV - ASSUNZIONE DI SERVIZI SPECIALI DA PARTE DEL COMUNE.....	23
Art. 23 - Assunzione del servizio di smaltimento dei rifiuti speciali anche tossici e nocivi.....	23
Art. 24 - Convenzione e corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti speciali anche tossici e nocivi.....	24
Art. 25 - Obblighi dei produttori di rifiuti speciali	24
TITOLO V - SISTEMA SANZIONATORIO	24



Art. 26 - Individuazione delle infrazioni	25
Art. 27 - Accertamenti.....	26
Art. 28 - Sanzioni	26
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI	27
Art. 29 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali	27
Art.30 - Entrata in vigore.....	27



PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Istituzione della tassa

1. La tassa ha per oggetto il servizio dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso nelle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.
2. La tassa si applica in base all'apposita tariffa annuale di cui al successivo art. 5.

ART. 2 - Oggetto della tassa

1. La tassa ha per oggetto il servizio dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso nelle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.
2. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è disciplinato da apposito regolamento ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

ART. 3 - Presupposto della tassa

1. Ai sensi dell'art. 62 del decreto legislativo n. 507/93, la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di smaltimento è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa, ancorché in zona non ancora perimetrata nei modi previsti dal regolamento di cui all'articolo precedente, fatte salve le esclusioni di legge e regolamento.
2. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta, un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.



ART. 4 - Soggetti passivi e responsabili

1. Ai sensi dell'art .63 del decreto legislativo n. 507/93, la tassa non è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'articolo precedente con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse
2. Il Comune, quale ente impositore della tassa, non è soggetto passivo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali.
3. Per il pagamento della tassa riguardante i locali di abitazione affittati con mobilio è responsabile anche il proprietario medesimo.

ART. 5 - Tariffe e gettito della tassa

1. La tassa è applicata secondo le tariffe annuali deliberate dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art.69 del decreto legislativo n.507/93 e commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento

Il gettito complessivo presunto della tassa viene determinato, in conformità all'art. 61 del decreto legislativo n. 507/93, all'atto della deliberazione di approvazione delle tariffe, nella quale deliberazione deve essere indicato anche il grado di copertura del servizio di smaltimento.

ART. 6 - Misurazione dei locali e delle aree

1. La tassa è calcolata in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.
2. La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri mentre quelle delle aree è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.
3. Per l'individuazione delle aree di pertinenza od accessorio degli edifici, si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alle risultanze catastali.
4. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a metro quadrato.



5. Nell'ipotesi di cui all'art.63, comma 2, del decreto legislativo n.507/93, la tassa viene determinata, per le parti comuni del condominio la cui superficie non risulti indicata nella denuncia, aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti detentori degli alloggi in condominio di una quota del 2% per immobili con più di dieci (10) condomini, del 5% ma non superi i dieci (10) e del 10% per immobili con meno di cinque (5) condomini.

ART. 7 - Aree tassabili con superficie ridotta

1. Ai sensi dell'art. 66 del decreto legislativo 507/93, le aree scoperte che costituiscono pertinenze od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa sono computate nella misura del 25%; le altre aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse da quelle predette, sono computate nella misura del 50%.

ART.8 - Locali ed aree non tassabili

1. In applicazione dell'art. 62, comma 2, del decreto legislativo 507/93, si considerano non tassabili, a titolo puramente esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali destinati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, silos e simili ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) solai e simili non adattabili ad altri usi (con altezza non superiore a mt. 1,50);
 - c) superfici scoperte e coperte riservate alla sola pratica sportiva;
 - d) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili nonché di utenze acqua e luce;
 - e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Il beneficio è peraltro limitato al solo periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile;
 - f) locali e fabbricati di servizio nei fondi rustici utilizzati per ricovero di animali e attrezzi agricoli;
 - g) edifici adibiti a qualsiasi culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, cantori, sacrestie, e simili).
2. Sono inoltre non tassabili quelle superfici o quelle parti di esse ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali provvedono a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle



disposizioni vigenti in materia. La non tassabilità ha effetto a condizione che il soggetto interessato provveda ad allegare alla denuncia originaria o di variante, nel caso in cui dichiarare di provvedere direttamente allo smaltimento dei rifiuti, copia dell'ultima comunicazione fatta al Comune ai sensi dell'art. 3, ultima comma, del D.P.R. n. 915/82, ovvero, nel caso in cui provveda allo smaltimento a mezzo di impresa od ente autorizzato, copia del contratto relativo.

ART.9 - Riduzione della tassa

1. Ai sensi dell'art.59 del decreto legislativo 507/93, nelle zone in cui non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa, fermo restando l'obbligo dei conferimenti dei rifiuti nel punto di raccolta più vicino, la tassa è applicata:

- in misura pari al 40% della tariffa se la distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o fatta servita non supera 500 metri;
- in misura pari al 25% della tariffa se detta distanza non supera i 1500 metri;
- in misura pari al 105 della tariffa se detta distanza supera i 1500 metri.

2. Nei casi carenza o grave irregolarità del servizio, previsti dal comma 4 del citato articolo 59, per una durata non inferiore ad almeno trenta giorni, la tassa è applicata, previa formale e motivata diffida degli utenti interessati al gestore del servizio e ove non si provveda a regolarizzare il servizio stesso nei successivi trenta giorni, nella misura del 40% della tariffa per tutto il periodo di irregolare funzionamento del servizio.

ART. 10 - Criteri per le riduzioni tariffarie

1. In relazione agli artt. 66 e 68 del decreto legislativo 507/93, le eventuali riduzioni tariffarie, da deliberarsi insieme con la tariffa annuale, vanno graduate come segue:

a) abitazione con un unico occupante:

- la riduzione non può essere superiore a 1/3;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune:



- la riduzione non può essere superiore a 1/3;

c) locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dagli organi per l'esercizio dell'attività:

- la riduzione non può essere superiore a 1/3;

d) nei confronti dell'utente che, versando nelle condizione di cui alla lettera b), risieda o abbia la dimora per periodi dell'anno, in località fuori del territorio nazionale:

- la riduzione non può essere superiore al 30%;

e) nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale:

- la riduzione non può essere superiore al 30%;

f) nel caso di attività produttive, commerciale o di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento il recupero da parte del gestore del servizio pubblico ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantità di rifiuti che possono dar luogo alle entrate di cui all'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo n. 507/93:

- la riduzione non può essere superiore al 10%.

2. le riduzioni tariffarie non sono tra loro cumulabili e vengono attribuite, previa istruttoria e verifica dei presupposti, sulla base delle indicazioni contenute nella denuncia originaria, integrativa o di variazione e con effetto dell'anno successivo con provvedimento dal funzionario responsabile del servizio.

3. esse competono anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuovo provvedimento, fino a che persistano le condizioni richieste.

4. allorché tali condizioni vengano meno, l'interessato ha l'obbligo di presentare denuncia integrativa o di variazione e la tassa si applica per intero dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui le condizioni stesse sono cessate; nel caso in cui il venir meno di tali condizioni venga accertato d'ufficio, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 76 del decreto legislativo n. 507/93.



ART.11 - Criteri per le agevolazioni tariffarie.

1. In relazione all'art.67 del decreto legislativo n.507/93, le eventuali agevolazioni tariffarie, da deliberarsi insieme con la tariffa annuale, possono essere stabilite nei seguenti limiti massimi:

- a) per coloro che versano in condizioni di disagio socio-economico: 50%;
- b) per associazioni od enti che perseguono finalità di riconosciuto valore socio-culturale: 50%.

2. Le agevolazioni tariffarie sono attribuite, su domanda degli interessati, con le modalità procedurali stabilite dal regolamento comunale per l'erogazione di contributi, sovvenzioni, ecc. di cui all'art.12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

3. Esse competono anche per gli anni successivi fino a che persistano le condizioni richieste.

4. Allorché tali condizioni vengano meno, la tassa si applica, su denuncia dell'interessato o accertamento d'ufficio dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui le condizioni stesse sono cessate; si applicano le sanzioni previste dall'articolo 76 del decreto legislativo n. 507/93.

5. Le agevolazioni di cui sopra sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART. 12 - Classificazione dei locali delle aree tassabili

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, da deliberarsi ai sensi degli articoli 79 e 65 del decreto legislativo n.507/93, per l'anno 1994 e 1995 le tariffe si applicano in base ai previgenti criteri di commisurazione.

2. Per i locali ed aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli classificati, si applicano le tariffe previste per i locali ed aree con usi o destinazioni assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani, fatte salve eventuali riduzioni di superficie e tariffarie previste dalla legge e dal presente regolamento.



ART.13 - Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazioni, temporaneamente e non ricorrentemente locali od aree pubblici, di uso pubblico aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare è in base a tariffa giornaliera, ai sensi dell'art. 77 del decreto legislativo n.507/93; è da considerarsi temporaneo l'uso di durata inferiore a sei mesi all'anno e non ricorrente.
2. La tariffa a metro quadrato di superficie occupata è determinata in base a quella, rapportata a giorni, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti) maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50% senza alcuna riduzione nel caso di occupazione di aree.
3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche all'atto dell'occupazione e con il medesimo modello di versamento in conto corrente postale come previsto dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 507/93.
4. In caso di occupazione abusiva, la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori; per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per quelle per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.

PARTE II - PROCEDURE E SANZIONI

ART. 14 - Denunce

1. I soggetti di cui all'art. 63 del decreto legislativo n 507/93 sono tenuti a presentare, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli utenti.



2. L'obbligazione tributaria decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme ed entro lo stesso termine di cui al comma 1 del presente articolo, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, che comporti un maggiore ammontare della tassa o comunque possa influire sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

4. In caso di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che dà diritto all'abbuono della stessa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.

5. Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tassa, l'abbuono della stessa decorre sempre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la variazione è stata presentata.

ART. 15 - Accertamento, riscossione e contenzioso

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità a quanto disposto dagli artt. 71 e 72 del decreto legislativo n. 507/93.

2. La variazione dell'ammontare della tassa dovuta al cambio di categoria o alla variazione della tariffa, non comporta l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.

Il contenzioso, fino all'insediamento degli speciali organi di giurisdizione tributaria previsti dal decreto legislativo n. 544 del 31 dicembre 1992, è disciplinato dall'art.63 del D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 e dall'art.

20 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 638 e successive modificazioni.

ART. 16 - Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite la rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, il Comune può svolgere



le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del decreto legislativo n.507/93 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del decreto legislativo sopra citato

2. Il potere di accesso è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

ART. 17 - Sanzioni

1. Le sanzioni sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 76 del decreto legislativo n. 507/93.

2. Per l'applicazione delle pene pecuniarie previste dal comma 3 dello stesso articolo 76, si fa rinvio, per quanto attiene al procedimento sanzionatorio, alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

PARTE III - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 18 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli adempimenti connessi con l'applicazione della sua entrata in vigore. E' fatta salva l'applicazione in via transitoria delle previgenti norme, come previsto dagli articoli 79 e 80 del decreto legislativo n. 507/93 e le diverse decorrenze stabilite dalle medesime disposizioni in sede di prima applicazione della nuova disciplina.

ART. 19 - Funzionario responsabile

1. La giunta Comunale nomina il funzionario responsabile di cui all'art. 74 del decreto legislativo n. 507/93, cui compete anche la gestione dinamica del presente regolamento.

ART. 20 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1996.



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA**TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio del Comune e viene adottato ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 10.9.1982, n. 915,
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
 - a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del D.P.R. 13.2.1964, n. 185 e s.m.i.
 - b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali dallo sfruttamento della cave;
 - c) alle carogne ed ai rifiuti agricoli (materiali fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola);
 - d) agli scarichi disciplinati dalla legge 10.5.1976, n. 319 e successive modificazioni;
 - e) alle emissioni nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla legge 13.7.1966, n. 61, ai suoi regolamenti di esecuzione ed alle leggi successive;
 - f) agli esplosivi.

Art. 2 - Definizione e classificazione dei rifiuti

1. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono
2. Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati in:
 - urbani o assimilati
 - speciali;
 - tossici e nocivi.
3. Per rifiuti urbani o assimilati s'intendono:
 - a. i rifiuti non ingombranti provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere (rifiuti interni);



- b. i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti di fabbricati o da altri insediamenti civili in genere (rifiuti interni);
- c. i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime, lacuali o sulle rive dei fiumi (rifiuti esterni), purché assimilabili a quelli urbani;
- d. i rifiuti pericolosi (solitamente interni e non ingombranti), di cui alla deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/1982, vale a dire: pile e batterie, prodotti e relativi contenitori etichettati con simbolo T e/o F prodotti farmaceutici.

4. Per rifiuti speciali si intendono:

- a. i residui derivanti da lavorazioni industriali, quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che, per quantità o per qualità, non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani
- b. i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini, non assimilabili a quelli urbani;
- c. i materiali provenienti da demolizioni, costruzione e scavi, i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
- d. i veicoli a motore, rimorchi e simili uso e le loro parti;

5. Per rifiuti tossici e nocivi si intendono tutti i rifiuti che contengono o sono contaminati in quantità e/o concentrazione tale da presentare un pericolo per la salute e l'ambiente, dalle sostanze elencate nell'allegato al D.P.R. n. 915/1982; per quanto riguarda tali rifiuti si fa riferimento alle norme del D.P.R. 915/1982 ed alle norme di attuazione del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 dello stesso decreto (deliberazione del 27 luglio 1984, pubblicazione sulla G.U. del 13/09/1984).

Art.3

1. Ai sensi dell'art. 39, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n.146 sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali indicati al n.1 punto 1.1.1 lettera a) della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R. 915/1982, nonché gli accessori per l'informatica, sempreché tali rifiuti siano prodotti in quantità



tali da essere compatibili con le attrezzature ed i mezzi normalmente utilizzati nel periodico e ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani e ingombranti.

2. In mancanza di tale compatibilità i rifiuti predetti sono considerati a tutti gli effetti rifiuti speciali

3. Sono pure considerati assimilabili ai rifiuti urbani quelli provenienti da strutture sanitarie, elencati nell'allegato 1° del Decreto Ministero dell'Ambiente 25 maggio 1989 (G.U. 137/1989).

Art. 4 - Definizione e natura dello smaltimento

1. Per smaltimento si intende il complesso delle attività sottodefinitive:

a) Conferimento:

- le modalità secondo le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati e successivamente consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore;

b) Raccolta:

- le operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto;

c) Spazzamento:

- Le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei fiumi;

d) Stoccaggio provvisorio:

- Ammasso temporaneo in attesa di una successiva operazione di smaltimento;

e) Cernita:

- Le operazioni di selezioni dei materiali di rifiuto, ai fini del riciclaggio, recupero degli stessi;

f) Trasporto:

- Le operazioni di trasferimento dei rifiuti dall'attrezzatura o impianto al luogo di trattamento;

g) Trattamento:

- Le operazioni di distruzione, di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innoculizzazione, l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo o nel suolo dei rifiuti ad interrimento controllato.



Art.5 - Principi generali e criteri di comportamento

1. L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora, deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) deve essere promossa, con l'osservanza dei criteri di economicità ed efficienza ogni azione intesa ad ottenere, mediante reimpiego, riciclaggio, riutilizzo dei rifiuti, materie prime secondarie e/o energia (recupero);

2. Il Comune, anche associandosi con altri Enti, riscontrandone l'opportunità, provvederà a realizzare e gestire efficienti sistemi tendenti al recupero dei rifiuti.

Art. 6 - Programmi di raccolta differenziata

Il Comune può deliberare programmi di raccolta differenziata delle frazioni merceologiche dei rifiuti solidi urbani pericolosi in conformità e secondo gli indirizzi generali fissati con decreto del Ministro dell'Ambiente 29/05/1991 (G.U. 136/1991). Gli oneri derivanti dall'esecuzione di tali programmi fanno carico al servizio di raccolta e smaltimento.

TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO



Art. 7 - Norme per il conferimento dei rifiuti urbani non ingombranti

1. I rifiuti urbani non ingombranti provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere devono essere conferiti dal produttore negli appositi contenitori ubicati sul suolo pubblico in relazione sia alle esigenze di un adeguato servizio di raccolta sia alle necessità ed opportunità connesse alla viabilità
2. Il conferimento da parte del produttore deve avvenire in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.

Art. 8 - Norme per il conferimento dei rifiuti urbani ingombranti e pericolosi

1. I rifiuti urbani ingombranti devono essere conferiti dal produttore negli appositi contenitori secondo le modalità stabilite con provvedimento del Sindaco.
2. Qualora i contenitori per i rifiuti urbani ingombranti non siano stati installati, il Sindaco stabilisce le modalità per il conferimento, anche diretto agli addetti al servizio di raccolta, in modo da evitare qualsiasi rischio connesso ad una errata esposizione di detti rifiuti.
3. I rifiuti urbani pericolosi devono essere conferiti separatamente in appositi contenitori specificatamente predisposti, in particolare, per pile e batterie, prodotti e relativi contenitori etichettati con simbolo T e/o F, prodotti farmaceutici

Art. 9 - Ordinanza Sindacale

Con apposita ordinanza sindacale viene data attuazione alle disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 nonché ai programmi di raccolta differenziata di cui all'articolo 6, stabilendo, in particolare e salvo diversa determinazione regolamentare, la localizzazione dei contenitori, le modalità di conferimento da parte degli utenti, la frequenza della raccolta e le modalità di lavaggio e disinfestazione dei contenitori.

Art. 10 - Norme per il conferimento dei rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani

1. I rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti solidi urbani, di cui al precedente art. 3, vanno conferite con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani interni individuati al precedente art. 7, e l'uso del



servizio pubblico per lo smaltimento di tali rifiuti è obbligatorio qualora il conferimento e la raccolta possano essere attuati negli ordinari modi di esercizio.

Art. 11 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori e proprietari.

Art. 12 - Pulizia dei terreni non edificati

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto ivi abbandonati anche da terzi.

2. A tale scopo essi devono ottemperare alle disposizioni impartite dall'Autorità competente atte ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Art. 13 - Pulizia dei mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso *ed* al dettaglio coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi contenitori.

Art. 14 - Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti e da esercizi pubblici

1. I gestori di spettacoli viaggianti e di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su area pubblica o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, le pizzerie, le gelaterie e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche, sentiti i responsabili comunali del servizio, adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spezzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.



2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità per i rifiuti solidi urbani interni.
3. All'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente ripulita.

TITOLO III - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Art. 15 - Generalità

1. Competono obbligatoriamente al Comune le operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto e trattamento:
 - a) di tutti i rifiuti urbani interni ed esterni;
 - b) dei fanghi derivanti dalla depurazione delle acque di fognatura o dal trattamento dei rifiuti
 - c) degli altri rifiuti dichiarati assimilabili a quelli urbani.
2. il Comune svolgerà tali compiti in amministrazione diretta con propri mezzi e personale, qualora non tenga di appaltare il servizio ovvero a mezzo di azienda speciale o società per azioni costituite a norma di legge.
3. In quest'ultimo caso all'azienda o società possono essere affidati compiti di pubblico servizio per lo smaltimento di rifiuti speciali di qualsiasi tipo, anche tossici e nocivi.
4. Le associazioni di volontariato che operano senza fini di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti interni ed esterni, secondo gli usi e previo assenso della giunta comunale.

Art. 16 - Modalità per la raccolta dei rifiuti urbani interni

1. I rifiuti urbani interni verranno raccolti esclusivamente da personale e mezzi del Comune, secondo programmi e frequenze stabilite in relazione a esigenze e criteri di igienicità dei servizi e nel rispetto dei principi generali di cui all'art.5 del presente regolamento. Della periodicità della raccolta dei rifiuti urbani verrà data comunicazione agli utenti al fine di evitare inconvenienti igienici causa l'accumularsi dei rifiuti stessi.



2. Verrà fornita opportuna informazione agli utenti di eventuali modificazioni del servizio anche se temporanee.

Art.17 - Nome per la determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti esterni

1. Il servizio di raccolta è limitato alle strade e aree pubbliche di pertinenza comunale e nell'ambito dei centri abitati.
2. L'estensione delle aree verrà determinata con specifico atto deliberativo della G.M.
3. Al di fuori delle fattispecie di cui all'art. 9 del D.P.R. 915/1982, interventi straordinari di pulizia di aree pubbliche e di aree private ad uso pubblico potranno essere richiesti ai responsabili del servizio dall'Amministrazione Comunale, dai suoi organi ed uffici ivi compresi servizi dell'Unità Sanitaria Locale.
4. Interventi periodici e straordinari di pulizia delle rive dei corsi d'acqua di pertinenza comunale saranno pure stabiliti con ordinanza sindacale.

Art. 18 - Modalità per la raccolta dei rifiuti urbani esterni

1. I servizi di raccolta verranno eseguiti secondo programmi e periodicità stabilite in relazione alle necessità di carattere igienico e di decoro dell'ambiente urbano.
- Gli interventi straordinari di cui all'articolo precedente verranno eseguiti nel più breve tempo possibile, compatibilmente con l'organizzazione del servizio e in relazione all'urgenza determinata da possibili pericoli per l'igiene pubblica.

Art.19 - Norme per lo tutela igienico – sanitaria dello smaltimento dei rifiuti urbani

1. Per quanto attiene allo smaltimento, nelle sue varie fasi, dei rifiuti urbani prodotti nelle aree comprese nei perimetri individuati, sarà cura dell'amministrazione comunale garantire l'uso di attrezzature e mezzi efficienti ed aggiornati alle più moderne tecnologie e nel rispetto delle vigenti leggi in materia.
2. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo ai conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini.



Art. 20 - Norme per favorire il recupero di materiale ed energia

1. Il recupero di materiali ed energia dai rifiuti deve essere attuato ogni qualvolta se ne riscontri l'opportunità alle usuali forme di smaltimento.
2. Il Comune si prefigge tuttavia l'obiettivo di attuare il recupero di materiali ed energia, fin dall'origine, con varie forme d'incentivazione economica (agevolazioni tariffarie, ecc.) a con la devoluzione degli utili alla gestione e miglioramento del servizio.

Art.21 - Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali anche tossici e nocivi

1. I produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani eventualmente anche tossici e nocivi, sono tenuti, per tutte le fasi di smaltimento, a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilabili e a provvedere ad un loto adeguato e distinto smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.P.R. 915/1982 e s.m.i., nonché alle disposizioni regionali e provinciali.

Art. 22 - Modalità per l'effettuazione del servizio di smaltimento dei fanghi derivanti dalla depurazione di acque fognarie o da trattamento dei rifiuti urbani.

1. I fanghi derivanti dalla depurazione di acque fognarie o da trattamento di rifiuti (ad eccezione di quelli compatibili per lo smaltimento, secondo le norme tecniche dell'allegato n. 5 della deliberazione del Comitato Interministeriale 04/02/1977 a completamento della legge n.319/1976), verranno smaltiti tramite impianti e discariche controllate, realizzati e gestiti come previsto dalla normativa vigente.

TITOLO IV - ASSUNZIONE DI SERVIZI SPECIALI DA PARTE DEL COMUNE**Art. 23 - Assunzione del servizio di smaltimento dei rifiuti speciali anche tossici e nocivi**

1. Il Comune singolarmente o associandosi con altri enti, qualora lo ritenga opportuno, può con apposita delibera, istituire un servizio pubblico smaltimento dei rifiuti speciali, anche tossici e nocivi, anche affidandone la gestione ad azienda o concessionaria.



2. Tale servizio, qualora venisse istituito operante in regime di libero mercato, dovrà favorire il corretto smaltimento dei rifiuti speciali sopradetti mediante attrezzature e impianti che rispondano ai più moderni requisiti tecnologici e dovrà garantire l'equità delle tariffe applicate.
3. Il servizio si esplicherà nel rispetto di quanto indicato nell'articolo 21; i produttori stessi potranno ricorrere al servizio per prestazioni sia parziali che complete
4. Spetta comunque al Comune determinare, con apposita deliberazione le tariffe da applicarsi per i servizi resi.

Art. 24 - Convenzione e corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti speciali anche tossici e nocivi.

1. Per ottenere lo smaltimento dei rifiuti speciali anche tossici e nocivi, qualora il servizio sia stato istituito, gli interessati dovranno stipulare col Comune apposita convenzione contenente le modalità e prescrizioni per lo svolgimento del servizio e l'indicazione del corrispettivo, riferito alle singole prestazioni ovvero forfettizzato, secondo le tariffe deliberate

Art. 25 - Obblighi dei produttori di rifiuti speciali

1. Nella convenzione che i produttori dei rifiuti speciali andranno a stipulare devono essere previste norme che consentano al personale qualificato responsabile del servizio l'effettuazione di sopralluoghi tendenti ad accertare le qualità e provenienza dei rifiuti derivanti dalle lavorazioni, al fine di poter ottemperare alle denunce annuali previste dall'art. 3, comma 4° del D.P.R. 915/1982, fatta salva la potestà di ispezione di cui all'art.11 di detto D.P.R.
2. I produttori di rifiuti speciali che smaltiscono per proprio conto tali rifiuti o che si avvalgono solo parzialmente delle prestazioni, sono altresì tenuti a presentare al Comune la denuncia annuale prevista dal 4° comma dell'art. 3 del D.P.R. 915/1982.

TITOLO V - SISTEMA SANZIONATORIO



Art. 26 - Individuazione delle infrazioni

- a) E' vietato l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche adibite ad uso pubblico ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 915/1982;
- b) E' vietata ogni forma di cernita, rovistamento e recupero non autorizzati dei rifiuti dagli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale e presso le discariche controllate;
- c) E' vietato, qualora la raccolta dei rifiuti sia effettuata a domicilio con sacchetti unifamiliari, esporre il sacchetto stesso su suolo adibito ad uso pubblico nei giorni in cui non viene effettuata la raccolta;
- d) E' vietato l'uso improprio dei vari tipi di contenitori per rifiuti;
- e) E' vietato intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti all'espletamento del servizio;
- f) E' vietato. dopo aver effettuato operazioni di carico, scarico trasporto di merci o di materiali, lasciare sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal servizio comunale, fatta salva la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti del responsabili inadempienti nonché il provvedimento sanzionatorio ai sensi di legge;
- g) E' vietato il conferimento di imballaggi voluminosi nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani qualora non siano stati preventivamente sminuzzati;
- h) E' vietato il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi e di materiali tali da danneggiare i contenitori stessi;
- i) E' vietato comunque l'imbrattamento o il danneggiamento dei contenitori;
- j) E' vietato lo spostamento del contenitore per rifiuti rispetto alla collocazione definita dai preposti al servizio;
- m) E' vietato il conferimento dei rifiuti tossici e nocivi al servizio di raccolta smaltimento dei rifiuti urbani; n) E' vietato il conferimento dei rifiuti urbani pericolosi, di cui alla deliberazione 27.07.1984 del Comitato Interministeriale (batterie, pile, prodotti e relativi contenitori etichettati con il Simbolo T e/o F, prodotti farmaceutici), assieme ai restanti rifiuti;
- o) E' vietato lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi al di fuori della normativa prevista dagli art. 21-23 del presente regolamento;



- p) E' vietato smaltire fanghi derivanti dalla depurazione di acque fognarie o da trattamento dei rifiuti urbani se non nelle forme di cui all'art. 22 del presente regolamento;
- q) E' vietato il conferimento dei rifiuti speciali al servizio di smaltimento senza avere stipulato apposita convenzione;
- r) E' vietata la mancata suddivisione e distinto smaltimento dei rifiuti ospedalieri non assimilabili ai rifiuti urbani;
- s) E' vietato l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico

Art. 27 - Accertamenti

1. Per le attività di accertamento e di irrogazione delle sanzioni amministrative per violazione delle norme del presente regolamento si applicano le procedure di cui al Capo I della legge 24 novembre 1984, n. 689
2. In tale attività di accertamento l'Amministrazione comunale può avvalersi, oltreché degli agenti di polizia urbana, anche di agenti accertatori dipendenti individuati con apposita deliberazione, muniti di tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune quale ente titolare delle funzioni di controllo; la tessera deve essere esibita ove occorra, per dimostrare la qualifica di agente accertatore.

Art. 28 - Sanzioni

1. Per la violazione delle norme di cui alle lettere c), e), h), l), ed s) del precedente art. 26 si applica la sanzione amministrativa da € 103,29 a € 154,94;
2. Per la violazione delle norme di cui alle lettere b), g), n), p), ed r) del precedente art. 26 si applica la sanzione amministrativa da € 154,94 a € 206,58;
3. Per la violazione delle norme di cui alle lettere d), m), o), e q) del precedente art. 26 si applica la sanzione amministrativa da € 206,58 a € 309,87;
4. Per le violazioni delle norme di cui alle lettere a), ed f) del precedente art. 26 si applicano le disposizioni previste dall'art. 24 del D.P.R. 10 settembre 1982, n.915;
5. In ogni caso sono fatte salve le disposizioni previste dalla normativa vigente ed in particolare dal D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.



TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le norme di legge e quelle contenute negli altri regolamenti comunali.

Art.30 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.1996

